

564/11

TRIBUNALE DI BRESCIA  
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Giudice

Dott.ssa Daniela Fedele

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 22 febbraio 2012,  
premessi che Fondazione Guido Piccini Per i Diritti dell'Uomo ONLUS  
impugna per discriminazione l'ordinanza sindacale del Comune di  
Verolanuova, pubblicata sull'Albo Pretorio il 19 settembre 2008, avente  
ad oggetto " *ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative in  
materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e  
disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica  
sicurezza*", assumendo che, ai fini dell'iscrizione anagrafica dei cittadini  
extracomunitari, l'ordinanza in parola contempra requisiti non previsti  
dalla legge e, segnatamente, la presentazione della seguente  
documentazione:

- *" carta di soggiorno in corso di validità, ovvero prova attestante la  
richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla questura di  
competenza territoriale, qualora già scaduta come da circolari  
esplicative del Ministro dell'Interno n. 42 del 17 novembre 2006, e n.  
16 del 2 aprile 2007 e n. 43 del 2 agosto 2007;*
- *analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il  
cittadino straniero deve comunque disporre di idonea sistemazione  
alloggiativa e di un reddito annuo proveniente da fonti lecite, non  
inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;*
- *passaporto valido con regolare visto d'ingresso";*

premessi che il Comune di Verolanuova, costituendosi in giudizio, dava atto dell'annullamento in autotutela dell'ordinanza impugnata, ritenendo, tuttavia, che il provvedimento in questione, emesso al solo scopo di esercitare un maggior controllo sulla sicurezza e sul rispetto della normativa igienico-sanitaria, fosse pienamente conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 comma 4 d.lgs. n. 215/2003 secondo cui *“ non costituiscono, comunque, atti di discriminazione ai sensi dell'art. 2 quelle differenze di trattamento che, pur risultando indirettamente discriminatorie, siano giustificate oggettivamente da finalità legittime perseguite attraverso mezzi appropriati e necessari”*

considerato che, a fronte dell'intervenuto annullamento del provvedimento impugnato e delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti, limitatamente alla domanda di cui al punto b), va dichiarata cessata la materia del contendere rispetto a tale richiesta essendo pacificamente mutata la situazione sostanziale dedotta in giudizio;

ritenuto, tuttavia, che la modifica spontanea del provvedimento da parte dell'amministrazione non determina il venir meno dell'interesse della ricorrente all'accertamento della natura discriminatoria dell'atto; accertamento, peraltro, necessario anche al fine di decidere su quale parte processuale vada posto il carico delle spese processuali, in base al noto principio della cd. soccombenza virtuale;

osservato che la richiesta di iscrizione anagrafica costituisce un diritto soggettivo del cittadino e pertanto non può essere vincolata ad alcuna condizione al di fuori di quelle previste dalla legge;

rilevato che nel provvedimento impugnato ai cittadini extracomunitari vengono richiesti requisiti ulteriori rispetto a quelli richiesti ai cittadini italiani ( legge 1228/1954 e relativo regolamento di attuazione DPR 223/89) ossia la carta di soggiorno in corso di validità, il passaporto valido con regolare visto d'ingresso e l'idoneità dell'alloggio;

ritenuto, pertanto, il carattere discriminatorio dell'ordinanza impugnata nella parte in cui impone al cittadino extracomunitario la presentazione di documenti ulteriori rispetto a quelli richiesti ad un cittadino italiano, ai fini dell'ottenimento dell'iscrizione anagrafica nel Comune;

considerato che alla luce del fatto sopravvenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato - appare sufficiente una tutela limitata al mero accertamento della natura discriminatoria dell'atto senza alcuna necessità di ordinare la pubblicazione del presente provvedimento su di un quotidiano e/o sul sito Internet del Comune

Ritenuto, infine, quanto alle spese del giudizio, che esse vadano poste a carico del Comune soccombente

p.q.m.

accerta il carattere discriminatorio del provvedimento impugnato;

dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di cui al punto b) del ricorso;

condanna il Comune di Verolanuova alla rifusione in favore della ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi euro 3700,00 oltre accessori di legge

Brescia, 24 febbraio 2012

